



# COMUNE DI CAGLIARI

## Proposta di deliberazione del Consiglio

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ZONE A  
TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)

**UFFICIO  
PROPONENTE:**

*Il Funzionario  
Estensore*

**SERVIZIO MOBILITA' E  
URBANIZZAZIONI**

*Il Dirigente  
Responsabile*

**PROT.**

**N. 175**

**DEL 06/06/2012**

*Il Segretario Generale*

*V° Assessore*

MARIOLINA LUSSO

SERGIO MURGIA

RENZO SERRA

DEPAU GOFFREDO

### ANNOTAZIONI

|                                                |                           |                         |                     |
|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| Ragioneria<br>Consiglio Movimento Deliberativo | DATA RICEZIONE            | PROTOCOLLO              | ANNOTAZIONI UFFICIO |
|                                                | DATA RESTITUZIONE UFFICIO | DATA RIENTRO UFFICIO    |                     |
|                                                | DATA INVIO RAGIONERIA     | DATA RIENTRO RAGIONERIA |                     |
|                                                | PROTOCOLLO                | DATA PROTOCOLLO         |                     |

### DETERMINAZIONI CONSIGLIO

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** il vigente Regolamento comunale per le Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.), approvato con propria deliberazione n. 54 del 13/07/2005, successivamente modificato con deliberazione n. 30 del 07/03/2006;

**RITENUTO NECESSARIO** adeguare il suddetto regolamento alla normativa ed alle esigenze manifestate in sede di applicazione, oltreché al nuovo sistema di integrazione e sviluppo tecnologico;

**VISTA** la bozza di Regolamento comunale per le Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) predisposta dalla Commissione Consiliare Permanente Trasporti, licenziata nel testo definitivo dalla Commissione Consiliare Permanente Statuto e Regolamenti nella seduta del 24/05/2012;

**DATO ATTO CHE** l'approvazione del presente regolamento non comporta aumento di spesa, né diminuzione dell'entrata;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** il risultato della votazione, avvenuta con sistema di votazione elettronico: presenti \_\_\_\_\_, votanti \_\_\_\_\_, voti a favore \_\_\_\_\_, voti contrari \_\_\_\_\_, astenuti \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_);

**VISTO**, altresì, il risultato della votazione per il conferimento dell'immediata eseguibilità, avvenuta con sistema di votazione elettronico: presenti \_\_\_\_\_, votanti \_\_\_\_\_, voti a favore \_\_\_\_\_, voti contrari \_\_\_\_\_, astenuti \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_);

## **DELIBERA**

Per le motivazioni indicate in premessa,

Di approvare il nuovo Regolamento comunale per le Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.), composto da n. 31 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione n.54 del 13/07/2005 e successive modifiche;

Con voti unanimi, legalmente espressi, di dare alla presente **IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Parere ai sensi dell'art. 49 D.L.vo 267/2000**  
che fa parte integrante della deliberazione

OGGETTO PROPOSTA DI DELIBERA: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA.

Cagliari, 06.39.32 \_\_\_\_\_

*Il Dirigente Responsabile del Servizio*  
*Ing. Sergio Murgia*



# Comune di Cagliari

## VISTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto della proposta: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)

Il Presidente del Consiglio  
Goffredo Depau

**Comune di Cagliari**



**TESTO DEFINITIVO  
VOTATO C.C.P. STATUTO E REGOLAMENTI  
IL 7.02.2012 SU BOZZA PREDISPOSTA DALLA C.C.P.  
TRASPORTI.**

**Riesaminato dalla C.C.P. Trasporti nella seduta del  
30.03.2012 e dalla C.C.P. Statuto e Regolamenti nella  
seduta del 24/05/2012.**

**Regolamento Comunale  
per le Zone a Traffico Limitato**

**Art.1**

**Z.T.L. DELIMITAZIONE.**

1. Le zone a traffico limitato sono delimitate come appresso specificato e riportato nelle planimetrie allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Esclusivamente al fine dell'identificazione degli aventi titolo al rilascio di pass, si intendono inclusi nella Z.T.L. gli edifici delle strade perimetrali, che ricadono verso l'interno, considerando come confine la linea teorica di mezzzeria delle medesime strade.
3. Le Zone a Traffico Limitato regolamentate da questo provvedimento sono le seguenti:
  - a) **Marina (Perimetro):** Via Manno – piazza Martiri - piazza Costituzione – viale Regina Margherita – via Roma – largo Carlo Felice. All'interno della z.t.l. Marina, il tratto di via Porcile, da via Roma a via Sardegna e il tratto di via Sardegna da viale Regina Margherita a via Porcile, non sono soggetti a limitazioni orarie del traffico;
  - b) **Castello (Perimetro):** via Manno – piazza Martiri - piazza Costituzione – viale Regina Elena – largo Giuseppe Dessì – via Ubaldo Badas - piazza Arsenale (il Portico delle Seziate è compreso nella Z.T.L.) – porta Cristina – viale Buoncammino - via Fiume - via Cammino Nuovo - scalette Santa Chiara – salita Santa Chiara – Piazza Yenne;

- c) **Stampace Alto (Perimetro):** via San Giorgio – via Ospedale – portico Alberti – via Portoscalas – corso Vittorio Emanuele – piazza Yenne – salita Santa Chiara – scalette Santa Chiara – via Cammino Nuovo. All'interno della Z.T.L. Stampace Alto la via Azuni e la via Santa Margherita non sono soggette a limitazioni orarie del traffico;
  - d) **Stampace Basso (Perimetro):** via Pola – corso Vittorio Emanuele II – Largo Carlo Felice – via Crispi – piazza del Carmine – via Maddalena – viale Trieste;
  - e) **Villanova ( Perimetro):** viale Regina Elena – via La Vega – piazza Kennedy – via Marche – via Bacareda – piazza Garibaldi – via Garibaldi – piazza Costituzione. La via Garibaldi, nel tratto compreso fra la piazza Costituzione e la via Alghero, ai fini del rilascio del pass, non si considera strada di confine, ma strada completamente inclusa per entrambi i lati nella Z.T.L. di Villanova.
4. La circolazione nelle aree pedonali presenti all'interno dei suddetti perimetri, è regolata da specifici provvedimenti diversi dal presente regolamento; tali aree si considerano incluse nelle ZTL esclusivamente per quanto riguarda il rilascio del PASS valido per la ZTL.

## **Art.2**

### **REGOLAMENTAZIONE**

1. L'accesso e la sosta alle Z.T.L. è consentita ai velocipedi, ai veicoli a trazione animale e ai veicoli autorizzati dagli uffici comunali preposti come definito dall'art. 6.

## **Art. 3**

### **CONDIZIONI DI ACCESSO**

1. L'accesso nelle fasce orarie non interessate dalla Z.T.L. resta libero per tutte le categorie di veicoli, con il divieto permanente per gli autocarri con portata superiore a 3,5 t a pieno carico.
2. Eventuali eccezioni sono concesse con specifiche autorizzazioni.
3. L'ingresso e la sosta nelle fasce orarie in cui entra in vigore la Z.T.L. è controllato da apparecchiature elettroniche che, attraverso il confronto delle targhe dei veicoli transitanti con la banca dati delle targhe autorizzate, individua immediatamente i veicoli trasgressori sanzionandoli.
4. La sosta su suolo pubblico non può essere garantita agli autorizzati in quanto gli spazi disponibili sono insufficienti.

## **Art. 4**

### **MODALITA' DI ACCESSO**

1. Per accedere alla Z.T.L. è necessario essere dotati di un pass di transito oppure di transito e sosta da esporre in modo visibile sul parabrezza. Sono esentati dall'esposizione i titolari di pass dei veicoli che non consentono la chiusura a chiave

dell'abitacolo. In ogni caso, a richiesta dell'agente addetto al controllo, il pass deve essere esibito.

2. Di norma, l'uso del pass è vincolato al veicolo la cui targa è indicata sullo stesso. Per determinate categorie di utenti e a determinate condizioni, meglio precisate nel presente regolamento, il pass può contenere più di una targa. In tal caso può essere utilizzato alternativamente su ognuno dei veicoli corrispondenti.

3. Per determinate particolari categorie di veicoli autorizzate all'accesso, altrimenti riconoscibili (ambulanze, taxi, autobus, veicoli di Forze di Polizia, delle Amministrazioni pubbliche ecc.), non è previsto il rilascio di pass, ma l'inserimento in apposita lista bianca.

4. I veicoli non autorizzati sono segnalati automaticamente al centro di controllo del Comando di Polizia Municipale, che avvia la pratica di sanzionamento entro sette giorni dalla trasmissione dei dati.

5. I possessori dei veicoli aventi diritto, che eventualmente non fossero registrati nella banca dati degli autorizzati, presentano al Comando di Polizia Municipale la documentazione giustificativa del transito che sospende immediatamente la procedura di emissione della sanzione. In caso di mancata giustificazione è avviata la procedura di sanzionamento secondo le norme del Codice della Strada.

6. Non sono più rilasciati nuovi trasponder, in quanto sostituiti da procedure di inserimento telematico dei numeri di targa in opportune liste. I possessori di trasponder possono continuare ad utilizzarlo alle condizioni indicate nei successivi articoli.

## **ART. 5**

### **TARIFFE**

1. Il rilascio del pass è subordinato al pagamento di una tariffa deliberata dalla Giunta Comunale. La gratuità dei pass è applicabile solo in caso di rinnovo.

2. Non sono soggetti al rimborso del costo dei pass, Forze armate, Forze di Polizia, Protezione Civile, Enti e Amministrazioni Pubbliche, Società e Istituti pubblici, autorità, alti funzionari, amministratori di cui agli artt. 12 e 13 del presente Regolamento.

## **Art. 6**

### **CASISTICA DEGLI ACCESSI**

1. L'accesso alle Z.T.L. è consentito nei seguenti casi, secondo la disciplina prevista dal presente regolamento:

- a) Residenti;
- b) Non residenti;
- c) Studenti fuori sede;
- d) Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
- e) Parcheggi;
- f) Automezzi di Polizia (ex art. 12 del D.lgs. 285/92), Corpi armati dello Stato, Vigili del fuoco, Protezione civile, servizi di pubblica utilità;
- g) Autorità, alti funzionari ed amministratori;
- h) Medici;

- i) Servizi di linea, taxi ed ambulanze;
- j) Autoveicoli da noleggio con conducente;
- k) Autoveicoli al servizio delle persone invalide;
- l) Assistenza;
- m) Accompagnamento alunni;
- n) Veicoli a trazione elettrica, car sharing;
- o) Autocarri;
- p) Autobus turistici;
- q) Attività produttive;
- r) Casi eccezionali.

## **Art. 7**

### **RESIDENTI**

1. Le persone fisiche hanno titolo al pass di transito e sosta per la Zona a Traffico Limitato competente, alle seguenti condizioni:

- a) Il cittadino deve avere residenza anagrafica nella Zona a Traffico Limitato o, se appartiene a categorie di persone con posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, dimorare abitualmente senza avervi residenza.
- b) Il veicolo deve essere di proprietà del residente oppure in leasing, acquistato con patto di riservato dominio, in locazione con facoltà di acquisto o in usufrutto (regolarmente trascritti sui documenti del veicolo ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada), a noleggio intestato ad azienda della quale il residente è titolare, o concesso in fringe benefit al residente.
- c) I veicoli devono essere destinati al trasporto di persone o promiscui con massa complessiva a pieno carico non superiore a t. 3,5, numero di posti non superiore a nove compreso quello del conducente.

2. I residenti nelle strade di confine tra Z.T.L. possono optare per il rilascio di pass per l'una o per l'altra delle zone limitrofe.

3. E' possibile richiedere un pass di solo transito con l'indicazione di un massimo di tre numeri di targa, se non si dispone di alcun veicolo rispondente ai requisiti indicati alla lett. b) comma 1 del presente articolo e se nessun componente del proprio nucleo familiare è titolare di pass per la Z.T.L. di residenza. Tale pass può essere utilizzato alternativamente su ciascuno dei veicoli indicati e consente il transito nella Z.T.L. cui si riferisce. Il conducente del veicolo può essere indifferentemente sia il titolare del pass, che un suo accompagnatore. Tale disposizione non si applica ai residenti nelle strade, indicate al comma 3 dell'art. 1 che, pur incluse nelle Z.T.L., non sono soggette a limitazioni orarie del traffico.

4. Ai cittadini che hanno in corso di definizione una pratica di iscrizione anagrafica da altro comune o dall'estero o di nuova iscrizione in seguito a cancellazione per irreperibilità e successiva ricomparsa o di trasferimento di abitazione nell'ambito del Comune di Cagliari, sono accordati pass provvisori con la validità di 3 mesi a decorrere dalla data della dichiarazione resa all'ufficiale d'Anagrafe, prorogabili per altri 3 mesi nel caso di mancata definizione della pratica. Il pass definitivo è rilasciato al momento di definizione della pratica con esito positivo; se la pratica ha esito negativo, il cittadino è tenuto alla restituzione immediata del pass. A seguito di esito negativo di

accertamento anagrafico, anche nel caso di ripresentazione di richiesta di iscrizione anagrafica, il pass provvisorio perde efficacia e la richiesta di un nuovo pass può essere accolta solo a seguito di diverso esito di accertamento anagrafico.

5. In ogni caso, ogni variazione successiva alla presentazione dell'autocertificazione, deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Z.T.L.; nel caso venga meno uno dei requisiti che hanno conferito titolo per il rilascio del pass, il titolare è tenuto alla restituzione immediata.

#### **Art. 8**

#### **NON RESIDENTI**

1. Sono equiparati ai residenti le persone fisiche che dimorano abitualmente in Z.T.L. senza avervi residenza, in immobile adibito ad uso civile abitazione, in possesso di atto di proprietà, di locazione o di comodato registrati.

#### **Art. 9**

#### **STUDENTI FUORI SEDE**

1. E' possibile il rilascio di pass di transito e sosta per auto propria o intestata a persona facente parte del proprio nucleo familiare, agli studenti fuori sede iscritti all'Università degli Studi di Cagliari, che dimorano in Z.T.L., in possesso di atto di proprietà, di locazione o di comodato registrati intestato a se stesso o a persona facente parte del proprio nucleo familiare.

#### **Art.10**

#### **STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E EXTRA-ALBERGHIERE**

1. Alberghi, residence, case per ferie, pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanze per minori, centri di vacanze per anziani, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, locande, esercizi saltuari del servizio di alloggio e prima colazione, case e appartamenti per vacanze, di cui alla L.R. 14 maggio 1984, n. 22 e alla L.R. 12 agosto 1998, n. 27, allo scopo di agevolare le operazioni di scarico dei bagagli dei clienti nei giorni di arrivo e di partenza, possono trasmettere per via telematica all'ufficio ZTL del Servizio Urbanizzazioni e Mobilità e al Servizio di Polizia Municipale le targhe dei veicoli dei clienti interessati, per consentirne il riconoscimento ai varchi di accesso. La sosta non può superare i sessanta minuti e deve essere effettuata con l'esposizione del disco orario e del pass non vincolato a specifico numero di targa, in possesso della struttura ricettiva.

2. Ogni struttura ricettiva può avere una dotazione di pass non vincolati a targa non superiore al 10% del numero delle stanze dell'esercizio.

3. Gli esercizi con un numero di stanze inferiore a 10, possono comunque avere un pass in dotazione.

4. Le strutture ricettive possono scegliere di rinunciare al sistema di inserimento delle targhe ed utilizzare il trasponder di cui sono già in possesso, assumendo comunque l'onere per qualunque necessità legata alla manutenzione dello strumento.

## **Art. 11**

### **PARCHEGGI**

1. A chi ha la disponibilità, a qualunque titolo, di un'area privata adibita a parcheggio all'interno della Z.T.L., può essere rilasciato dall'ufficio Z.T.L., un pass di solo transito per ogni veicolo interessato o, a richiesta, un pass con diversi numeri di targa.

2. Nel caso di parcheggi di pertinenza dell'Università, della Curia, di Amministrazioni pubbliche, di istituti scolastici, la richiesta deve essere inoltrata all'Ufficio Z.T.L., dall'autorità che ne consente l'uso.

3. Le autofficine, elettrauto e autocarrozzerie ubicate in Z.T.L. possono richiedere pass permanenti di solo transito per i veicoli che abitualmente devono accedere nei locali dell'attività.

4. I veicoli in possesso del pass di solo transito, trovati in sosta all'interno della Z.T.L. al di fuori dell'area di pertinenza, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il divieto di sosta e alla sanzione amministrativa accessoria della rimozione.

## **Art. 12**

### **AUTOMEZZI DI POLIZIA (ex art. 12 del D.Lgs 285/92), CORPI ARMATI DELLO STATO, VIGILI DEL FUOCO, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

1. Le forze armate, i corpi armati dello Stato, Vigili del Fuoco, Protezione Civile degli Enti locali devono presentare apposita domanda con l'elenco delle targhe dei veicoli di servizio per i quali si chiede l'autorizzazione al transito e alla sosta. I dati forniti saranno inseriti nel sistema di controllo senza il rilascio del pass, che quindi non deve essere esposto sul veicolo autorizzato. Per particolari servizi di Polizia ove è necessaria la riservatezza, l'inserimento dei dati può essere effettuato da personale espressamente incaricato dal Corpo di Polizia interessato. Anche in questo caso, nonostante questi veicoli non siano dotati di segni di riconoscimento esterni, non è emesso il pass, che quindi non deve essere esposto.

2. Gli Enti e le Amministrazioni pubbliche devono presentare un'unica richiesta cumulativa motivata, con l'elenco delle targhe e le caratteristiche dei veicoli di servizio o di rappresentanza che hanno necessità di accedere nella Z.T.L.. In caso di veicoli privati utilizzati per motivi di servizio, l'Amministrazione richiedente deve predisporre un elenco specifico, indicando, oltre alle targhe e alle caratteristiche dei veicoli, la durata del servizio e le generalità dei dipendenti interessati, attestando specificatamente che gli stessi sono autorizzati dall'Amministrazione all'uso del veicolo privato per motivi di servizio. Tra i motivi di servizio non deve intendersi ricompreso il

raggiungimento del posto di lavoro. Il pass può riferirsi a numeri di targa di diversi veicoli e ha validità esclusivamente sul veicolo nel quale è esposto.

3. Possono essere accordati pass di transito e sosta anche a società e istituti pubblici e privati, che effettuano servizi di utilità pubblica, per i quali è strettamente necessario l'accesso nelle Z.T.L..

4. Il numero di pass, le zone di validità e il numero di targhe da inserire nel pass, sono determinati, valutate le esigenze riferite, a giudizio del Dirigente del Servizio.

### **Art. 13**

#### **AUTORITA', ALTI FUNZIONARI E AMMINISTRATORI**

1. Gli Amministratori Comunali hanno titolo al pass, valido per tutte le ZTL, per uso su veicolo privato.

2. E' possibile il rilascio di pass valido per tutte le ZTL, per l'uso su veicoli privati, nell'esercizio delle proprie funzioni, ad Autorità, Alti Funzionari e Amministratori, quali: Prefetto, Questore, Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Assessori Regionali, Assessori Provinciali, Arcivescovo, Dirigenti Comunali.

### **Art. 14**

#### **MEDICI**

1. I medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (medici di medicina generale, pediatri, medici di continuità assistenziale) e i medici specialisti convenzionati esterni che esercitano l'attività in ambulatorio ubicato all'interno della Z.T.L., ove vige la limitazione oraria negli orari di visita (7-21), possono richiedere un pass permanente, con validità annuale, con l'indicazione di un massimo di due numeri di targa, che consente, al veicolo sul quale è esposto, il transito e la sosta nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 21.00. Fra le targhe può essere indicata quella di un veicolo alternativo o quella in uso ad un sostituto. Il pass deve essere esposto insieme al contrassegno identificativo rilasciato dall'Ordine dei Medici.

2. I medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale per le visite domiciliari a pazienti residenti in Z.T.L., possono richiedere un pass, che consente l'accesso in tutte le Z.T.L. 24 ore su 24 e la sosta massima di due ore, con obbligo di esposizione del contrassegno identificativo rilasciato dall'Ordine dei Medici con la scritta "medico in visita" e del disco orario indicante l'ora di arrivo.

3. Nei casi di urgenza, tutti i medici possono accedere nella Z.T.L. senza preventiva autorizzazione, presentando al Comando di Polizia Municipale, entro sette giorni, la documentazione giustificativa del transito, che sospende immediatamente la procedura di emissione della sanzione.

#### **Art. 15**

### **SERVIZI DI LINEA, TAXI E AMBULANZE**

1. Per le ambulanze, per i mezzi del servizio pubblico di linea deve essere presentata apposita domanda, specificando la tipologia dei veicoli. I dati forniti sono inseriti nel sistema di controllo nell'apposita lista bianca.
2. Trattandosi di veicoli riconoscibili, non si procede al rilascio di pass, che quindi non deve essere esposto sul veicolo autorizzato.
3. Per i veicoli del servizio taxi del Comune di Cagliari, l'inserimento dei dati nella lista bianca del sistema di controllo è effettuato d'ufficio, con comunicazioni dell'ufficio licenze taxi.

#### **Art. 16**

### **AUTOVEICOLI DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

1. I titolari dei veicoli da noleggio con conducente hanno diritto ad ottenere il pass di solo transito nelle Z.T.L.; la richiesta deve essere presentata specificando le tipologie dei veicoli ed il tipo di servizio offerto.

#### **Art. 17**

### **AUTOVEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE**

1. I titolari dei contrassegni invalidi che hanno necessità di accesso frequente in Z.T.L. devono presentare richiesta in carta libera, segnalando la targa e la tipologia dei veicoli più frequentemente usati e il numero del contrassegno invalidi in loro possesso, per l'inserimento dei dati e la conseguente validazione permanente dei veicoli nel sistema di controllo, in lista bianca, senza emissione di pass.
2. Possono essere validati fino a un massimo di tre veicoli, ma può transitare e sostare esclusivamente il veicolo che espone il contrassegno invalidi.
3. In caso di utilizzo di veicolo diverso, il titolare deve darne notizia, con congruo anticipo, per consentire l'aggiornamento dei dati.
4. Nel caso di accesso occasionale, è possibile la validazione temporanea della targa, dietro specifica richiesta all'ufficio Z.T.L. e al Servizio di Polizia Municipale, in riferimento alla giornata e all'ora di accesso, anche per via telematica.
5. Nei casi di urgenza, i titolari di pass invalidi possono comunque accedere con qualsiasi veicolo senza preventiva richiesta di validazione, a condizione che presentino al Comando di Polizia Municipale entro sette giorni, la documentazione giustificativa del transito, che, se ritenuta valida, sospende immediatamente la procedura di emissione della sanzione. In caso di mancata giustificazione è avviata la procedura di sanzionamento secondo le norme del Codice della Strada.
6. E' possibile scegliere di rinunciare al sistema di segnalazione delle targhe ed utilizzare il trasponder di cui si è già in possesso, assumendo comunque l'onere per qualunque necessità legata alla manutenzione dello strumento.

## **Art. 18**

### **ASSISTENZA**

1. Dietro presentazione di idonea certificazione medica, è possibile accordare un pass di transito e sosta ad uso delle persone che si recano in Z.T.L. per prestare assistenza domiciliare ad ammalati e invalidi; inoltre, può essere rilasciato il pass per garantire assistenza domiciliare ad ultraottantenni residenti nella Z.T.L.
2. La richiesta deve essere presentata dall'assistito, al quale sarà intestato il pass.
3. Il pass, di norma, è vincolato ad un veicolo. Per particolari casi, debitamente motivati e valutabili dal Dirigente del Servizio Urbanizzazioni e Mobilità, può contenere fino a un massimo di tre numeri di targa ed essere quindi utilizzato, alternativamente su tre diversi veicoli.

## **Art. 19**

### **ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI**

1. I Direttori Didattici di asili nido, scuole materne, elementari e semiconvitti pubblici o privati situati all'interno della Z.T.L., sono invitati a comunicare gli orari di ingresso e uscita degli alunni.
2. Qualora questi orari siano interessati dalla limitazione di accesso alla Z.T.L., per l'accompagnamento degli alunni non residenti nella Z.T.L., gli Istituti devono presentare domanda di rilascio dei pass almeno 15 giorni prima dell'apertura dell'anno scolastico, contenente l'elenco delle targhe dei veicoli dei genitori o accompagnatori, fino a un massimo di due pass temporanei per alunno.
3. I pass saranno rilasciati ai genitori, ma riferiti all'alunno e consentono il transito e la sosta massima di 1 ora, previa esposizione del disco orario, esclusivamente in corrispondenza degli orari di ingresso e di uscita.
4. Se nel nucleo familiare è presente più di un alunno, non possono comunque essere accordati, per la medesima Z.T.L., più di due pass per nucleo familiare.

## **Art. 20**

### **VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA – CAR SHARING**

1. I possessori, residenti e non residenti, di veicoli a trazione elettrica possono ottenere il pass di solo transito senza limitazione oraria presentando apposita domanda ed esibendo i documenti del veicolo.
2. Il pass consente il transito in tutte le Z.T.L. disciplinate dal presente regolamento.
3. Le aziende che forniscono servizi di Car Sharing possono presentare apposita domanda, specificando la tipologia dei veicoli. I veicoli sono autorizzati a transitare in tutte le ZTL disciplinate dal presente regolamento.
4. I dati forniti saranno inseriti nel sistema di controllo nell'apposita lista bianca.

5. Trattandosi di veicoli riconoscibili, non si procede al rilascio di pass, che quindi non deve essere esposto sul veicolo autorizzato.

#### **Art. 21**

#### **AUTOCARRI**

1. Permane il divieto di transito e sosta per i mezzi di portata superiore a 3,5 t. a pieno carico.
2. Eventuali eccezioni sono autorizzate specificatamente. Il proprietario interessato in tal caso deve presentare apposita domanda, secondo le modalità previste dall'ufficio competente, per la richiesta di transito o di occupazione del suolo pubblico all'ufficio competente, che provvede a comunicare i dati del veicolo autorizzato al solo transito o al transito e alla sosta all'ufficio Z.T.L. per la registrazione nella lista degli autorizzati.
3. Durante tutta la durata della sosta, il provvedimento di concessione di occupazione deve essere tenuto esposto ben visibile sul parabrezza per il controllo della regolarità della sosta da parte degli organi di vigilanza.
4. Per aree di cantiere delimitate idonee anche alla sosta di veicoli, l'ufficio competente alla concessione del suolo pubblico può comunicare i dati all'ufficio Z.T.L. per l'abilitazione al solo transito oltre che per autocarri e mezzi d'opera, anche per autovetture utilizzate da figure tecniche responsabili dei lavori e della sicurezza. In questo caso è rilasciato un pass con validità giornaliera.
5. Per i veicoli di portata non superiore a 3,5 t., per soste limitate a 15 minuti, non deve essere richiesta la concessione di occupazione del suolo pubblico; è sufficiente richiedere il pass temporaneo all'ufficio Z.T.L.

#### **Art. 22**

#### **AUTOBUS TURISTICI**

1. Considerate le dimensioni delle strade e degli accessi, resta vietato il transito degli autobus aventi più di 12 posti a sedere.
2. I minibus possono richiedere l'autorizzazione al transito e alla sosta specificando le motivazioni della richiesta e la durata della stessa.

#### **Art. 23**

#### **ATTIVITA' PRODUTTIVE**

1. Le attività commerciali, le attività artigianali, gli studi tecnici e professionali operanti nella Z.T.L. Castello, possono richiedere un pass di transito e di sosta limitata ad un'ora per le operazioni connesse all'attività. Il pass deve essere esposto unitamente al disco orario.

## **Art. 24**

### **CASI ECCEZIONALI**

1. L'amministrazione Comunale si riserva, in casi eccezionali, in seguito all'esame di documentata istanza, di operare deroghe a quanto stabilito, a giudizio del Dirigente del Servizio.
2. E' possibile accedere nella Z.T.L. senza preventiva autorizzazione, se necessario, urgente e indifferibile nei casi di urgenza sanitaria o di sicurezza o di pubblica utilità. In questo caso, per fermare l'iter di avvio del procedimento sanzionatorio, entro sette giorni dall'accesso, l'interessato deve presentare al Comando di Polizia Municipale idonea documentazione giustificativa, che, se ritenuta valida, sospende immediatamente la procedura di emissione della sanzione.
3. Per particolari casi motivati i titolari di pass ricadenti nelle casistiche di cui agli artt. 7 "residenti", 14 "medici" e 23 "attività produttive" del presente regolamento possono richiedere il rilascio di un codice per il "Servizio SMS" che permette di abilitare in tempo reale la targa di un veicolo per il solo transito e la sosta per carico e scarico, durata 15 minuti. I richiedenti devono opportunamente motivare la richiesta, che può essere accolta a giudizio del Dirigente. Il Dirigente può revocare il codice di accesso se è riscontrato dagli Uffici o dalla Polizia Municipale l'utilizzo anomalo del servizio.

## **Art. 25**

### **MODALITA' DI RILASCIO DEL PASS**

1. Per il rilascio del pass gli aventi diritto, così come indicato nell'art. 4, devono presentare apposita dichiarazione, con giustificazione dell'accesso, in carta semplice secondo la modulistica predisposta dall'Ufficio Z.T.L..
2. Una volta attivato il portale telematico del Comune di Cagliari le richieste possono essere presentate anche via internet.

## **Art. 26**

### **UTILIZZO DEL PASS**

1. Il pass è strettamente legato al veicolo in quanto il controllo della regolarità dell'accesso avviene con il controllo della targa, pertanto deve essere tenuto visibile e controllabile dagli organi di polizia durante tutto il tempo di durata del transito e della sosta in Z.T.L..
2. Il pass deve essere conservato diligentemente. In caso di deterioramento, che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, il titolare è tenuto a restituirlo all'ufficio competente e a richiederne il duplicato. Nel caso di deterioramento riferibile all'azione di agenti atmosferici, il duplicato è rilasciato gratuitamente. In tutti gli altri casi è subordinato alla presentazione della ricevuta del versamento, secondo quanto stabilito dall'art.5 del presente regolamento.
3. Il pass non ha alcuna validità se esposto in veicoli diversi da quelli autorizzati.

4. È assolutamente vietato qualsiasi tipo di riproduzione e, comunque, di esposizione di pass non originali.

5. Ogni abuso è perseguito a norma di legge, previo ritiro del pass.

#### **Art. 27**

#### **FURTO O SMARRIMENTO DEL PASS**

1. In caso di furto o smarrimento il titolare o l'assegnatario del pass deve presentare, per il rilascio del duplicato, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e corrispondere il rimborso delle spese vive come indicato al precedente art. 5.

2. In ogni caso, anche senza l'interesse al duplicato, il titolare o l'assegnatario, sono tenuti a comunicare il furto o lo smarrimento del pass all'ufficio che lo ha rilasciato, perché provveda all'immediata disattivazione della precedente autorizzazione.

#### **Art. 28**

#### **VALIDITA' DEL PASS**

1. Per i residenti, la validità del pass è stabilita in 5 anni dalla data del rilascio.

2. Per i veicoli al servizio delle persone invalide, la validità dell'inserimento dei dati nella lista bianca del sistema di controllo è associata alla data di scadenza del contrassegno invalidi.

3. Per l'accompagnamento degli alunni, la validità dei pass scade al termine dell'anno scolastico e può essere prorogata per favorire attività ludiche ricreative extrascolastiche.

4. I pass temporanei hanno validità fino alla data indicata sugli stessi.

5. Tutti gli altri permessi scadono il 31 dicembre.

6. L'Ufficio Z.T.L. può prorogare la durata dei pass con apposito provvedimento, reso pubblico attraverso gli organi di informazione.

7. La validità del pass decade comunque se vengono meno le condizioni necessarie per il rilascio.

8. In ogni caso l'Ufficio può procedere alle verifiche dei requisiti ed accertata la mancanza degli stessi provvede alla disabilitazione del pass, previa comunicazione al titolare.

9. L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di informare l'Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni mendaci.

#### **Art. 29**

#### **ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI**

1. Gli uffici preposti al rilascio dei contrassegni provvedono alla creazione di apposita banca dati per il funzionamento del software di gestione delle Z.T.L., da aggiornare costantemente e mettere a disposizione delle autorità di vigilanza per un controllo immediato e per poter reprimere più speditamente gli abusi.

2. Le pratiche pertinenti alle sanzioni amministrative sono trattate esclusivamente dal Comando di Polizia Municipale. Pertanto tutti i ricorsi o i chiarimenti o le regolarizzazioni dei passaggi non autorizzati preventivamente, devono essere presentati presso tale ufficio.

3. In caso di manifestazioni, eventi straordinari o casi eccezionali dovuti ad imprevisti flussi di traffico, la gestione degli orari del sistema di controllo dei varchi di accesso (registrazione, modifica o sospensione temporanea), trattandosi di gestione tecnica strettamente legata al sanzionamento e comunque soggetta a intervento urgente, è affidata esclusivamente al Comando di Polizia Municipale, su direttiva dell'Amministrazione.

#### **Art. 30**

#### **MODULISTICA**

1. La modulistica di autocertificazione è determinata con specifico provvedimento dirigenziale e, con uguale provvedimento, può essere opportunamente modificata e integrata.

#### **Art. 31**

#### **NORME FINALI**

1. Le competenze per la determinazione degli orari di limitazione sono attribuite alla Giunta Municipale che vi provvede con apposito atto.

# INDICE

---

- Art. 1 Z.T.L. Delimitazione
- Art. 2 Regolamentazione
- Art. 3 Condizioni di accesso
- Art. 4 Modalità di accesso
- Art. 5 Tariffe
- Art. 6 Casistica degli accessi
- Art. 7 Residenti
- Art. 8 Non residenti
- Art. 9 Studenti fuori sede
- Art. 10 Strutture ricettive alberghiere e extra-alberghiere
- Art. 11 Parcheggi
- Art. 12 Automezzi di Polizia (ex art.12 del D.Lgs 285/92) Corpi armati dello Stato – Vigili del Fuoco - Protezione Civile – Servizi di pubblica utilità
- Art. 13 Autorità, alti funzionari e amministratori
- Art. 14 Medici
- Art. 15 Servizi di linea, taxi e ambulanze
- Art. 16 Autoveicoli da noleggio con conducente
- Art. 17 Autoveicoli al servizio delle persone invalide
- Art. 18 Assistenza
- Art. 19 Accompagnamento alunni
- Art. 20 Veicoli a trazione elettrica- Car sharing
- Art. 21 Autocarri
- Art. 22 Autobus turistici
- Art. 23 Attività produttive
- Art. 24 Casi eccezionali
- Art. 25 Modalità di rilascio del pass
- Art. 26 Utilizzo del pass
- Art. 27 Furto o smarrimento del pass
- Art. 28 Validità del pass
- Art. 29 Adempimenti a carico degli uffici preposti
- Art. 30 Modulistica
- Art. 31 Norme finali

**APPENDICE ALLA  
REGOLAMENTAZIONE  
DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO**

**UFFICI**

Gli uffici competenti della direzione, del coordinamento e della gestione del servizio Z.T.L. sono:

Servizio Urbanizzazioni e Mobilità – Direzione – Responsabile del procedimento;

Ufficio ZTL - Competenza per il rilascio dei pass;

Servizio Polizia Municipale - Competenza per le procedure sanzionatorie e per l'abilitazione o la disabilitazione del sistema di accesso per particolari esigenze di traffico veicolare.

Gli altri uffici comunali che hanno competenza per le licenze taxi, la concessione del suolo pubblico per lavori, carico e scarico merci, traslochi, manifestazioni ecc., avranno cura di trasmettere all'ufficio Z.T.L. di via Sonnino, con congruo anticipo, i dati da inserire nel sistema di controllo per il riconoscimento dei mezzi autorizzati e, quando necessario, il rilascio del pass.